

Contributi - Gestione Separata - Redditi da lavoro autonomo - Versamento del contributo integrativo nei confronti di INARCASSA - Finalità solidaristica e non previdenziale del contributo - Mancanza di iscrizione alla Cassa previdenziale privata - Obbligo di iscrizione alla Gestione - Sussiste.

Contributi - Gestione Separata - Prescrizione quinquennale - Decorrenza.

Tribunale di Torino - 23.10.2015 n. 1827 - Dr.ssa Mancinelli - R.F. (Avv. Ferrara) - INPS (Avv. Greco).

È tenuto all'iscrizione alla Gestione Separata e al pagamento della relativa contribuzione il professionista che svolga attività di lavoro autonomo per la quale non risulti versata aliunde alcuna contribuzione previdenziale. Infatti, il mero pagamento del contributo integrativo nei confronti di INARCASSA, non rileva a tal fine, essendo dovuto da tutti gli ingegneri iscritti all'Albo professionale, anche se non iscritti alla Cassa di previdenza, ed avendo tale contributo una finalità solidaristica che non dà diritto a prestazione previdenziale.

Il termine prescrizione per il recupero dei contributi relativi alla Gestione Separata, nel caso di soggetto non iscritto a quest'ultima, decorre dalla data di presentazione della dichiarazione reddituale all'Agenzia delle Entrate.

FATTO e DIRITTO - Considerato che:

-il ricorrente F.R. propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 410 2014 00166248 09 000 con cui gli è stato intimato il pagamento di contributi per gestione separata liberi professionisti nel periodo gennaio-dicembre 2007, eccedendo in via preliminare il decorso della prescrizione quinquennale e nel merito l'infondatezza della pretesa contributiva, avendo provveduto al versamento dei contributi per il reddito di lavoro autonomo percepito per la libera professione di ingegnere nell'anno 2007 presso Inarcassa, e contestando l'insufficiente specificazione delle voci imputate e la non debenza delle sanzioni;

-il convenuto INPS si è costituito sollevando alcune eccezioni preliminari e nel merito affermando la correttezza della pretesa contributiva;

Ritenuto che:

-l'eccezione di prescrizione quinquennale è affermata dal ricorrente in quanto la notifica della comunicazione relativa all'iscrizione d'ufficio alla gestione separata con invito al versamento dei contributi è avvenuta il 21/6/2013, e pertanto dopo il decorso del termine quinquennale dalla data di decorrenza del termine di prescrizione, individuata nel giorno di scadenza del versamento (16/6/2008); l'INPS si oppone a tale eccezione ritenendo che il termine di prescrizione decorra dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (nel caso in esame avvenuta il 12/9/2008), in quanto solo in tale momento l'INPS è stato posto in grado di verificare la sussistenza e l'entità del debito contributivo;

-in considerazione della mancata indicazione del *dies a quo* di decorrenza del termine di prescrizione nell'art. 3, comma 9, L. 335/1995, la determinazione della decorrenza del termine prescrizione non può che avvenire in applicazione delle regole generali, tra cui l'art. 2935 c.c. che detta il fondamentale principio secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;

-sul punto appare pienamente condivisibile quanto affermato dalla Corte di Appello di Torino nella sentenza n. 1147/14 (in causa R.G.L. 968/13), dettata in una fattispecie assimilabile a quella in esame, e di cui occorre riportare alcuni passi motivazionali ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:

“Il V., richiamando giurisprudenza anche di questa Corte, afferma che la prescrizione dei crediti contributivi, inizia a decorrere dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento e, pertanto, il dies a quo per la decorrenza di detto termine, non può essere rimesso ad un evento del tutto incerto, vale a dire al momento della trasmissione all'INPS della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, posto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., ciò che rileva è la possibilità legale di esercizio del diritto azionato e non già, l'impossibilità di fatto ad agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto.

Ciò che trascura l'odierno appellante è la peculiarità, dirimente, che la concreta fattispecie presenta e in relazione alla quale occorre fare applicazione dei noti principi che regolano la materia.

Allorché ricorre l'ipotesi dell'iscritto ad una gestione previdenziale, che si sottrae agli adempimenti che da

tale iscrizione derivano, l'Ente previdenziale che gestisce la sua posizione assicurativa è certamente posto nelle condizioni di vigilare sul corretto svolgimento di tale rapporto assicurativo, esercitando i poteri ispettivi che l'ordinamento gli attribuisce, mediante i propri ispettori, ovvero, avvalendosi della collaborazione dell'amministrazione finanziaria.

È dunque altrettanto agevole considerare che, ove invece il rapporto assicurativo non sia in essere, vale a dire il soggetto non risulti assicurato alla gestione previdenziale, come è appunto il caso del V., l'Ente non può essere a conoscenza di eventuali violazioni realizzate da un soggetto che gli è ignoto, al pari della generalità degli altri non iscritti all'assicurazione previdenziale; in tale situazione, l'Ente si trova quindi nell'impossibilità legale di monitorare la correttezza di una posizione assicurativa di cui, per definizione, non può avere contezza se non attivando una generalizzata attività accertativa, evidentemente disfunzionale rispetto agli scopi istituzionali che gli sono attribuiti.

L'attività di ingegnere libero professionista svolta dal Vogogna era dunque ignota all'INPS e, quindi, solo con l'emersione del dato reddituale mediante la compilazione del Modello Unico 2006 (relativo all'anno 2005), l'Istituto ha potuto avvalersi di informazioni di cui, non esso ma l'Amministrazione delle Finanze era destinataria";

-analogamente, nel caso in esame, il ricorrente risulta iscritto all'INPS (ex gestione INPDAP) in relazione all'attività di lavoro dipendente svolta, mentre i redditi su cui è richiesto il pagamento di contribuzione derivano dall'attività di lavoro autonomo per la quale il ricorrente non risultava iscritto alla gestione separata INPS: è solo dalla dichiarazione reddituale per l'anno 2007 (inoltrata all'amministrazione finanziaria dal ricorrente in data 12/9/2008) che l'istituto previdenziale è stato posto in grado di esercitare il proprio affermato diritto ad assoggettare tale credito a contribuzione: poiché è intervenuto un atto interruttivo della prescrizione entro cinque anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, non può ritenersi estinto il credito contributivo per prescrizione;

-esclusa la fondatezza del motivo di opposizione relativo alla prescrizione, il ricorrente afferma l'infondatezza della pretesa contributiva affermando di aver regolarmente versato i contributi all'Inarcassa per il reddito ricavato dall'attività di libera professione di ingegnere nell'anno 2007;

-la circostanza è da escludersi a seguito delle informazioni trasmesse dal predetto istituto previdenziale: l'Inarcassa ha infatti comunicato che l'ing. Ricciardi non risulta iscritto nei ruoli previdenziali nel periodo gennaio-dicembre 2007, ma esclusivamente per un periodo precedente, ed ha precisato con riferimento all'anno 2007 che il ricorrente ha versato esclusivamente la somma di € 279,56 a titolo di contributo integrativo, dovuto - ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Inarcassa all'epoca vigente - da tutti gli ingegneri iscritti all'albo professionale anche se non iscritti ad Inarcassa;

-va sottolineato come il pagamento del contributo integrativo sia comunque dovuto alla Inarcassa anche da chi svolge (come il ricorrente) attività libero-professionale insieme ad attività subordinata e sia pertanto iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti, ed abbia una finalità solidaristica senza dare diritto a nessuna prestazione previdenziale; ne consegue che tale pagamento non equivale all'assoggettamento del reddito a contribuzione presso Inarcassa, finalizzata ad una prestazione pensionistica (il ricorrente non risulta infatti iscritto alla cassa previdenziale);

-non vi sono altre contestazioni né, in particolare, in ricorso vi è alcuna traccia dell'ampio dibattito giurisprudenziale (introdotto in giudizio all'udienza di discussione mediante la produzione di sentenze) in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i redditi da lavoro autonomo di soggetto già iscritto, per altri redditi, all'INPS per l'attività di lavoro dipendente, obbligo che, in base all'impianto del ricorso, deve essere considerato incontroverso in quanto non è stato provato il versamento aliunde di contribuzione previdenziale sui redditi da lavoro autonomo (circostanza che costituisce l'unico motivo di merito dell'opposizione);

-del tutto generico è infine quanto contestato in merito alla insufficiente specificazione della pretesa contributiva;

-il ricorso non può pertanto trovare accoglimento; le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo;

(Omissis)
